



MOREA
(sede legale)
Via Piersanti Mattarella, 20
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3195
Fax 0732.247690
Cod. Fisc. 81002710424
Presidenza: Tel 0732 250842
segreteria@moreavivarelli.gov.it



MOREA VIVARELLI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FABRIANO

COMMERCIALE
GEOMETRI
TURISTICO



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (ISE-FESI)



ISTITUTO
TECNICO
AGRARIO



VIVARELLI
Via Cappuccini, 5
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3373/3573
Fax 0732.21841
itasvivarelli@libero.it
Azienda Agraria
P.I. 02036020424
Convitto Annesso

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Disposizioni Generali

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Il presente Regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Nel caso in cui il comportamento degli studenti presenti infrazioni disciplinari, la relativa sanzione, coerentemente con lo Statuto degli Studenti (art. 4, commi 2 e 5, D.P.R n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni previste dal DPR 21/11/2007, n. 235) e con le finalità formative della istituzione scolastica, deve essere ispirata a scopi educativi e deve rappresentare un'occasione per rinsaldare il senso di responsabilità.

Ogni provvedimento disciplinare, inoltre, deve tendere alla riparazione del danno, se si tratta di lesioni al patrimonio scolastico, e soprattutto al ripristino di relazioni corrette e fruttuose all'Interno della Comunità Educante.

Il Consiglio di Classe, nell'assegnazione della valutazione del comportamento, tiene conto dei provvedimenti disciplinari a cui è stato eventualmente sottoposto lo studente.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni; assolvere gli impegni di studio; portare rispetto verso il capo d'Istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti; assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico; rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola; osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

Art. 3 - Principi e finalità

La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'Interno dell'Istituto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 Organi competenti ad irrogare sanzioni e provvedimenti disciplinari

Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:

- a) il singolo Docente;
- b) il Dirigente scolastico o un suo delegato;
- c) il Consiglio di Classe;
- d) il Consiglio di Istituto.

Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, è istituito l'Organo Interno di Garanzia.

Art. 4 bis Provvedimenti di competenza del Docente

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di Classe il richiamo. Non è ammesso l'allontanamento degli studenti dalla Classe. Il docente ha

diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

Art. 4 ter Provvedimenti di competenza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

Art. 4 quater Provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il Consiglio di Classe è convocato con la presenza di tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni, dei genitori eletti e, se disponibile ad intervenire, dell'alunno coinvolto accompagnato dagli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni. L'alunno maggiorenne partecipa personalmente o, nel caso in cui lo desideri, accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il genitore e/o l'alunno che siano direttamente coinvolti, qualora facciano parte del Consiglio stesso e/o siano membri dell'Organo Interno di Garanzia, devono astenersi dal partecipare alla riunione e alla deliberazione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale relazione sul fatto da discutere ed eventualmente sanzionare.

Il Consiglio di Classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni;
- b) in alternativa alla sospensione delle lezioni, definizione delle attività a beneficio della scuola o della comunità ;
- c) deferimento dello studente al Consiglio di Istituto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe, entro 15 gg, è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia.

Art. 4 quinquies Provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:

- a) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
- b) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in sua assenza, del collaboratore delegato vicario, con procedura d'urgenza. Alla riunione sono convocati oltre ai membri, compresi gli studenti, del Consiglio di Istituto:

a) lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa. Se si tratta di alunno minorenni sarà accompagnato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

b) il coordinatore del Consiglio di Classe che ha richiesto il provvedimento.

Il genitore e/o l'alunno che siano direttamente coinvolti, qualora facciano parte del Consiglio stesso e/o siano membri dell'Organo Interno di Garanzia, devono astenersi dal partecipare alla riunione e alla deliberazione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale relazione sul fatto da discutere ed eventualmente sanzionare.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all'interessato e alla famiglia.

L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia che potrà essere effettuata mediante lettera, e-mail, fonogramma o telegramma.

Art. 5 - Procedimenti sanzionatori

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in Classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro; il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto. In questo caso non viene data comunicazione preventiva**(1)** di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di Classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola, il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della Classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di Classe e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto; il Dirigente scolastico da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale Organo.

L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità educante fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno, il Dirigente Scolastico, su indicazione del Consiglio di Classe e contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola identifica il/i docente/i di reinserimento didattico.

Qualora venga arrecato danno al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio etc):

- L'alunno responsabile o i suoi genitori dovranno provvedere al risarcimento.
- Nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante, tutti gli allievi potenzialmente in grado di aver compiuto il danno dovranno fornire in parti uguali il risarcimento.
- se il danno comporta un'operazione di pulizia, questa sarà effettuata dagli studenti responsabili (o, in assenza di identificazione, dall'intera Classe di appartenenza) secondo modalità concordate con i rispettivi Consigli di Classe.

E' offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica come ad esempio:

- pulizia /ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati;

- pulizia del giardino e/o delle palestre;
- supporto ai responsabili della biblioteca;
- attività di studio a favore della Classe;
- attività di segreteria, riordino di archivi presenti nella scuola;
- quant'altro riterrà opportuno il Consiglio di Classe, sentito, se del caso, il RSPP.

Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione; superato tale limite temporale il procedimento si considera estinto.

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. Le sanzioni più gravi implicano, al momento dell'assegnazione del credito scolastico, l'attribuzione del punteggio minimo entro la banda di oscillazione prevista.

Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.

In alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, qualora, anziché l'effetto sanzionatorio si ritenga prevalente la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il contesto scolastico, si può prevedere:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno inflitte dalle commissioni d'esame e saranno applicabili anche ai candidati esterni.

(1) Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Art.5 bis - Norme in materia di uso del telefono cellulare e altri dispositivi di riproduzione musica e immagini.

Visto che l'uso del telefono cellulare a scuola, anche in considerazione del fatto che i moderni telefoni cellulari sono provvisti di strumentazione per foto e video filmati, può comportare gravi violazioni della privacy oltre che in generale a distrazione e scarsa attenzione alle lezioni, si declinano le seguenti norme comportamentali e disciplinari:

a) E' fatto divieto agli allievi di tenere acceso il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici di riproduzione di musica o filmati, quando non necessari per l'attività didattica e comunque senza autorizzazione del docente.

b) E' fatto divieto a qualsiasi persona senza la necessaria autorizzazione di effettuare foto o filmati a scuola.

c) Gli allievi che venissero scoperti durante l'attività didattica di qualsiasi fattispecie con il telefonino acceso sono invitati a spegnerlo. Se il comportamento scorretto viene reiterato, lo strumento viene requisito allo studente e recapitato al Dirigente o ad un suo Collaboratore, dopo aver restituito la scheda sim all'allievo. La riconsegna sarà a cura della DS o dei Collaboratori.

d) Il Dirigente, in caso di violazione grave della privacy (diffusione di filmati in rete internet o a mezzo stampa) procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei colpevoli.

Per quanto riguarda l'uso del cellulare da parte dei dipendenti valgono gli atti normativi emanati in materia dal MIUR e le disposizioni emanate dal Dirigente. I genitori che non concordano con questa modalità si assicureranno che il proprio figlio lasci il dispositivo a casa.

Art. 6 - Riepilogo delle tipologie sanzionatorie

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti, l'Organo competente potrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

INFRAZIONE	SANZIONE	Organo COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici (mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificate) b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento della attività didattica c) Comportamento maleducato, scorretto d) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala Insegnanti, Palestra senza autorizzazione f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive g) Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica	Richiamo verbale, Nota disciplinare e/o Ammonizione scritta considerando la gravità del comportamento	Docente, Collaboratore della Dirigente o Coordinatore del Consiglio di Classe
h) Comportamenti recidivi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g). i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale ATA j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene della scuola k) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di uno o più studenti l) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti m) violazione del divieto di fumo	Sospensione da 1 a 10 giorni	Consiglio di Classe
n) uso e spaccio di sostanze stupefacenti o) atti e molestie anche di natura sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa	Sospensione da 11 a 15 giorni	Consiglio di Classe
p) Comportamenti che configurino reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità della persona	Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio di Istituto

Art. 6 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.

L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di Garanzia regionale.

Art. 7 - Organi di Garanzia

Esistono un Organo di Garanzia Interno all'Istituto e un Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è formato da:

- il Dirigente Scolastico
- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di Classe;
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di Classe.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.

L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Nella effettuazione delle votazioni, le eventuali astensioni saranno considerate come non partecipazione al voto e quindi saranno ininfluenti ai fini della rilevazione della maggioranza. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'Interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Organo di Garanzia regionale L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia Interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.

Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità sono stati approvati dal Consiglio di Istituto con le delibere n. 41/18 e 42/18 del 29 ottobre 2018. Possono essere modificati dal medesimo Consiglio di Istituto ad ogni seduta utile sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Alla dirigenza, al personale docente e non docente, agli alunni, ai genitori è fatto obbligo di assicurarne l'osservanza.